



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24-01-2012 (punto N 12)

Delibera

N 32

del 24-01-2012

Proponente

RICCARDO NENCINI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile LUIGI IZZI

Estensore ROBERTA DESERTI

Oggetto

Approvazione dei criteri e delle modalità per la gestione del fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni, a norma dell'articolo 45, comma 4, l.r. 68/2011

Presenti

ENRICO ROSSI	LUCA CECCOBAO	ANNA MARSON
RICCARDO NENCINI	GIANNI SALVADORI	CRISTINA SCALETTI
DANIELA	GIANFRANCO	STELLA TARGETTI
SCARAMUCCIA	SIMONCINI	

Assenti

SALVATORE ALLOCCA ANNA RITA BRAMERINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, recante “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto, in particolare, l'articolo 45 della l.r. 68/2011, che istituisce un fondo di anticipazione per far fronte a temporanee difficoltà finanziarie delle unioni di comuni e a esigenze di riorganizzazione dei flussi finanziari tra unioni di comuni e comuni associati, demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;

Considerato che, a norma dell'articolo 45 della l.r. 68/2011, la disciplina del fondo di anticipazione deve comunque prevedere:

- a) una concessione massima complessiva di finanziamenti fino a 2.000.000,00 di euro;
- b) un importo massimo concedibile per singola unione di comuni non superiore a 500.000,00 euro;
- c) il rimborso del finanziamento concesso, da parte delle unioni di comuni beneficiarie, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, senza alcun onere per interessi;

Considerato che l'accesso al fondo è riservato, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 68/2011, alle unioni di comuni a disciplina ordinaria, ed è subordinato all'approvazione di conformi deliberazioni del consiglio dell'unione di comuni e dei consigli dei comuni associati sull'entità delle somme richieste, sul tempo della restituzione, sull'impegno dei comuni alla restituzione delle somme, ciascuno per la propria quota, in caso di mancata o non integrale restituzione delle somme da parte dell'unione di comuni;

Ritenuto che l'anticipazione debba essere concessa a domanda, sulla base del termine individuato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente;

Ritenuto di dettare disposizioni alla struttura regionale competente per l'avvio dei procedimenti di concessione dell'anticipazione, stabilendo che questi possano essere avviati a condizione che sussistano risorse disponibili pari ad almeno 500.000,00 euro;

Considerato che anche il commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 68/2011, può richiedere l'accesso al fondo di anticipazione e, in tal caso, la concessione può essere disposta fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è subordinata all'autorizzazione della provincia, che è tenuta, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento, al rimborso, senza alcun onere per interessi. In caso di mancata restituzione la Regione procede alla compensazione del credito, nei confronti della provincia;

Ritenuto di stabilire che l'unione di comuni, nei trentasei mesi successivi alla concessione dell'anticipazione, non può fare domanda per la concessione di ulteriori anticipazioni, salvo che abbia provveduto alla restituzione anticipata del primo finanziamento, ovvero non abbia conseguito il finanziamento integrale nel precedente procedimento;

Ritenuto di disciplinare i casi di esclusione, rimborso e recupero delle somme anticipate, e di precisare a tal fine gli adempimenti dell'unione di comuni;

Visto il parere favorevole del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 12 gennaio 2012;

Esperita, con esito favorevole, la procedura di concertazione di cui al protocollo d'Intesa, sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Sono approvati i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti del fondo di anticipazione per temporanee esigenze di bilancio delle unioni di comuni, e le modalità per il rimborso e il recupero delle somme concesse, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, a norma dell'articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale

ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA